

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.G.R. n. 450 del 9 maggio 2011 recante "PSR per l'Umbria 2007/2013 - Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall'art. 23 del Reg. CE n.65/2011 - Integrazioni e modifiche"** **Correzione errore materiale.**

Richiamata la D.G.R. 450 del 9 maggio 2011 recante "PSR per l'Umbria 2007/2013 - Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall'art. 23 del Reg. CE n.65/2011 - Integrazioni e modifiche";

Considerato nella soprarichiamata D.G.R. n. 450/2011 è stato erroneamente imputato un impegno specifico alla misura 313 az. a) "Incentivazione di attività turistiche" anziché alla misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole" az. a) tipologia 1;

Rilevata, di conseguenza, la necessità di provvedere a rettificare la D.G.R. n. 450/2011 per quanto riguarda gli impegni specifici indicati nella misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" e nella misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole" az. a) tipologia 1;

Come sopra evidenziato;

Tutto quanto premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 849.

Art. 31, comma 1, L.R. 21 gennaio 2010, n. 3. Disciplina per l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria della Regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la con-

seguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto del lavoro contenuto nel documento "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", allegato al presente atto alla lettera A) quale parte integrante e sostanziale, svolto dal sottogruppo istituito nell'ambito del gruppo di lavoro di cui alla determinazione del direttore all'Ambiente, territorio e infrastrutture del 25 marzo 2010, n. 2517, incaricato della individuazione della disciplina per l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

3) di approvare il documento "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di cui al punto 2);

4) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le acquisizioni in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria della Regione Umbria sono consentite nel rispetto della disciplina individuata nel "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di cui al punto 2);

5) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 2, della L.R. n. 3/2010, le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione, per l'esecuzione in economia di propri lavori, possono fare riferimento alla disciplina regionale dettata per i lavori in economia e alle relative modalità di acquisizione, approvate con il presente provvedimento;

6) di pubblicare il presente atto e l'allegato A), per esteso nel *Bollettino Ufficiale* Regionale e nel sito istituzionale della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Art. 31, comma 1, l.r. 21 gennaio 2010, n. 3. Disciplina per l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria della Regione Umbria.**

Con la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici", la Regione Umbria si è dotata di un insieme organico di norme per disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale.

Nel corpus normativo della legge in argomento si evidenziano, in relazione all'efficacia delle norme ivi previste, due gruppi di disposizioni e precisamente: quelle immediatamente efficaci ed esecutive e quelle che demandano invece la concreta operatività di alcuni istituti e organismi all'emanazione di specifici provvedimenti di attuazione.

Subito dopo l'approvazione del testo normativo, allo scopo di dare attuazione al secondo gruppo di disposizioni sopra indicato, con determinazione del direttore all'Ambiente, territorio e infrastrutture del 25 marzo 2010, n. 2517, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato precipuamente di predisporre i provvedimenti attuativi. Il Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell'Amministrazione regionale e suddiviso in sottogruppi, si è avvalso della partecipazione di rappresentanti di comuni e province e delle parti sociali coinvolte (imprese, sindacato e ordini e collegi professionali).

Uno dei sottogruppi costituiti composto da: Piccioni Umberto, Angeloni Daniela, Bizzarri Fausta, Filippetti Ilenia, Fioretti Maurizio, Galiano Antonio, Mancinelli Paolo, Pazzaglia Francesca, Rosi Bonci Stefania, Cavarra Aurora (ANCI), Di Benedetto Ernesto (Costruttori Edili), Fiorucci Gianni (Sindacato), Montagano Danilo (UPI), si è occupato dell'esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione. In particolare, l'art. 31, comma 1, della L.R. n. 3/2010, pone l'obbligo in capo alla Giunta regionale, di individuare con propria deliberazione i lavori eseguibili in economia e le modalità per la loro acquisizione; il comma conclude con un richiamo a quanto previsto all'art. 26, comma 3, della stessa legge che prevede l'utilizzo, da parte della Regione, dell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro, anche per l'individuazione delle imprese da consultare per l'acquisizione di lavori pubblici in economia mediante cottimo fiduciario.

Il lavoro del sottogruppo è sfociato nell'allegato "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria della Regione Umbria".

Punto di partenza del lavoro del sottogruppo è stato il dato normativo, costituito:

- dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici");
- dagli artt. 142 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, oggi artt. 173 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- dagli artt. 20 comma 3 e 29 e ss. della L.R. 3/2010.

Si è provveduto, pertanto, ai sensi di quanto previsto all'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, ad individuare i lavori eseguibili in economia nell'ambito delle categorie generali dettate dalla normativa statale. Nell'individuazione dei lavori eseguibili in economia il sottogruppo, in considerazione della possibilità accordata alle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione dall'art. 31, comma 2, di poter fare riferimento al provvedimento regionale per l'acquisizione in economia di propri lavori, ha dedicato particolare attenzione anche alle specifiche competenze degli enti locali.

Per il resto, fermi restando i principi dettati in materia dalle normative citate, il sottogruppo ha compiuto un notevole sforzo nel ricercare di comporre una disciplina che, nell'ambito dei limiti consentiti dall'ordinamento, fosse in grado di assicurare un'acquisizione in termini temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di proporzionalità.

Sebbene non previsto come espresso obbligo attuativo dalla L.R. n. 3/2010, il sottogruppo ha ritenuto opportuno disciplinare nel regolamento de quo, insieme all'acquisizione di lavori in economia, anche quella di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro, consentendo pertanto agli uffici regionali di poter disporre di una disciplina dell'economia che, accanto a quella che la Giunta regionale, tramite la deliberazione del 23 dicembre 2009, n. 1888, modificata e integrata con successiva deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 2054, aveva approvato per l'acquisizione di servizi (diversi da quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) e forniture in economia, rende a questo punto completa l'intera disciplina della materia.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l'adozione di un atto finalizzato a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI E DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nel rispetto dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. (indicato, di seguito, come Codice), della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.
2. La disciplina contenuta nel presente regolamento è finalizzata ad assicurare che l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria avvenga in termini temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'acquisizione deve inoltre rispettare i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

TITOLO II LAVORI IN ECONOMIA

Capo I Disciplina per l'acquisizione di lavori in economia

Art. 2 Modalità per l'acquisizione di lavori in economia

1. L'acquisizione di lavori in economia può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuate con personale dipendente dell'amministrazione regionale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità della stessa amministrazione regionale, ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia, sotto la direzione del responsabile del procedimento di cui all'art.4.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata nella quale le acquisizioni di lavori avvengono mediante affidamento a terzi in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 Ambito e limiti di applicazione per l'acquisizione in economia di lavori

1. L'acquisizione di lavori in economia è consentita per importi fino a 200.000,00 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della l.r. n. 3/2010, nessuna prestazione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico fissato dalla normativa statale per i lavori in economia. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento in cui siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e forniture, lavori e servizi, lavori e forniture, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 4 Responsabile del procedimento

1. Per la cura dell'affidamento in amministrazione diretta o in cottimo fiduciario e per la relativa realizzazione dell'intervento, l'amministrazione regionale nomina un responsabile del procedimento ai sensi dell' art. 10 del Codice e degli artt. 15 e 30 della l.r. n. 3/2010.

Art. 5 Direttore dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori in economia è diretta da un direttore dei lavori, nominato con determinazione del dirigente destinatario dei lavori da acquisire.

Art. 6 Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'art. 3, i seguenti lavori:
 - a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
 - b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o impianti inerenti beni di proprietà dell'amministrazione regionale o beni di altri soggetti pubblici sui quali interviene l'amministrazione regionale;
 - c) lavori non programmabili in materia di sicurezza su beni di proprietà regionale e beni di altri soggetti pubblici sui quali interviene l'amministrazione regionale;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) completamento di opere e impianti anche a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - g) assistenza archeologica all'esecuzione dei lavori in aree sottoposte a tutela specifica, comprensiva dell'esecuzione diretta di porzioni di scavo ove ritenuto necessario da parte della competente Soprintendenza;
 - h) lavori propedeutici alla redazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - scavi archeologici;
 - demolizioni;
 - prove penetrometriche;
 - sondaggi, anche attraverso scavi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - realizzazione di campioni o interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione.

Art. 7 Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 8 Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. Gli operatori economici da consultare per l'acquisizione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario sono individuati nell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro, di cui all'art. 26 della l.r. n. 3/2010, laddove la lavorazione da affidare in economia sia ricompresa tra quelle dell'Allegato B) alla stessa l.r. n. 3/2010.
2. In caso di acquisizione di lavorazioni generali e specialistiche autonome non ricomprese nell'Allegato B) di cui al comma 1, la scelta degli operatori economici da consultare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
3. Per l'acquisizione di lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile l'affidamento diretto anche ad operatori economici non inclusi nell'Elenco.
4. Fino all'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1, la scelta degli operatori economici da consultare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Capo II Individuazione dell'affidatario

Art. 9 Procedura per l'affidamento del cottimo fiduciario

1. Per l'acquisizione in economia di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero, scelti con le modalità di cui all'art. 8.
2. Gli elementi essenziali della procedura per l'affidamento del cottimo fiduciario sono individuati con determinazione del dirigente destinatario dell'acquisizione del lavoro e devono riguardare almeno i seguenti aspetti:
 - a) oggetto del lavoro da eseguire;
 - b) quadro economico complessivo dell'intervento da eseguire, con l'indicazione dell'importo massimo previsto per l'affidamento del cottimo fiduciario, dei costi e degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, non soggetti a ribasso, con esclusione dell'IVA;
 - c) criterio di aggiudicazione, individuato ai sensi di quanto previsto dal Codice e dalla l.r. n. 3/2010;
 - d) nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di valutazione delle offerte;
 - e) termine per l'esecuzione del contratto;

- f) modalità e termini di pagamento;
 - g) garanzia definitiva richiesta all'operatore economico;
 - h) eventuali penalità applicabili e correlativa misura, nonché modalità per l'applicazione delle stesse;
 - i) eventuale indicazione che si procederà all'affidamento anche nel caso di una sola offerta valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Il dirigente del Servizio destinatario dei lavori da acquisire, unitamente agli elementi essenziali di cui al comma 2, trasmette al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti l'elenco degli operatori economici da consultare e gli eventuali elaborati progettuali.
 4. Il Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, sulla base di quanto previsto dalle norme di organizzazione dell'ente, è competente:
 - a) all'adozione degli atti e degli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura;
 - b) all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento del cottimo fiduciario.
 5. Con la determinazione di cui al comma 4, lettera a), viene approvato anche lo schema della lettera d'invito da inviare agli operatori economici invitati al cottimo e l'eventuale documentazione ad essa complementare.
 6. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera d'invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato speciale di appalto al quale la lettera d'invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere reso disponibile a tutti gli operatori economici invitati.

Art. 10 Scelta dell'affidatario del cottimo fiduciario

1. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta agli operatori economici con la lettera d'invito.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera d'invito. Tali operazioni vengono svolte ai soli fini dell'esatta individuazione della documentazione prodotta.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici sono valutate da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 3/2010, con determinazione del dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, previa individuazione da parte del responsabile del procedimento. La commissione giudicatrice opera in una o più sedute riservate e comunque entro i tempi stabiliti dal responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 4 della l.r. n. 3/2010.
4. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera d'invito.

Art. 11 – Cottimo fiduciario mediante affidamento diretto.

1. Per l'acquisizione in economia di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto con determinazione del dirigente del servizio destinatario dei lavori da acquisire.
2. Il dirigente del servizio destinatario dei lavori da acquisire procede al controllo, prima dell'adozione della determinazione di affidamento, del possesso, da parte dell'affidatario:
 - a) dei requisiti previsti all'art. 38 del Codice;
 - b) dei requisiti previsti all'art. 90 del D.p.r. n. 207/2010 o dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA).
3. Il dirigente del servizio destinatario dei lavori:
 - comunica al dirigente competente alla gestione dell'Elenco di cui all'art. 26 della l.r. n. 3/2010 il nominativo dell'affidatario qualora lo stesso sia stato scelto dal medesimo Elenco;
 - rende nota la scelta del soggetto tramite avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 12 - Affidamento del cottimo fiduciario.

1. L'operatore economico affidatario della realizzazione dei lavori in cottimo fiduciario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
2. Il controllo del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di cui all'art.38 del Codice è effettuata dal dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
3. Sull'affidatario è effettuato, in ogni caso, il controllo del possesso dei requisiti previsti:
 - a) per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiori a 150.000,00 euro, all'art. 90 del D.p.r. n. 207/2010 o, in alternativa, nell'attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA);
 - b) per l'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, nell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA.
4. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, con la determinazione di affidamento del cottimo fiduciario approva lo schema di contratto e l'eventuale documentazione ad esso complementare.
5. Il dirigente del servizio destinatario dei lavori:
 - comunica al dirigente competente alla gestione dell'Elenco di cui all'art. 26 della l.r. n. 3/2010 i nominativi dei soggetti invitati e del soggetto affidatario;
 - rende nota la scelta del soggetto tramite avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 13 – Offerte anormalmente basse.

1. Il responsabile del procedimento può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a criteri specifici, appaia anormalmente bassa.

Capo III Stipula ed esecuzione del contratto**Art. 14 - Stipula del contratto.**

1. Il contratto con l'affidatario del cottimo fiduciario è sottoscritto dal Dirigente del Servizio destinatario dei lavori da acquisire.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e s.m. e i..

3. Il contratto sottoscritto, unitamente ai documenti ad esso allegati, è acquisito alla raccolta degli atti dell'Ufficiale rogante per la relativa conservazione, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge regionale n. 11/1979 e s.m. e i..

Art. 15 - Variazioni in corso di esecuzione del contratto.

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere apportate le variazioni consentite dalla normativa vigente.

Art. 16 – Garanzie per l'affidamento di lavori.

1. Nelle procedure per l'acquisizione in economia di lavori, gli operatori economici sono esonerati dalla costituzione della garanzia a corredo dell'offerta.
2. Per tutti gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l'affidatario del cottimo presenta una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Codice.
3. Per tutti gli affidamenti di lavori in economia l'affidatario del cottimo è esonerato dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art. 129, comma 1, a condizione che sia comunque munito di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 17 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.

1. Nei lavori in amministrazione diretta le forniture di materiali ed i noli sono liquidati dal Dirigente destinatario dei lavori da acquisire e contabilizzati a cura del direttore dei lavori, previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura.

Art. 18 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.

1. I lavori per cottimo sono liquidati dal Dirigente destinatario dei lavori da acquisire e contabilizzati a cura del direttore dei lavori, come segue:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, previo accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e delle relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;

l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro in amministrazione diretta o inferiore a 40.000,00 euro per cottimo fiduciario, è facoltà del direttore dei lavori prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui ai precedenti commi: in tal caso il direttore dei lavori appone, sulla fattura presentata dalla Ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Si può prescindere altresì dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.
5. I pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della l.r. n. 3/2010.

Art. 19 – Certificato di regolare esecuzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 229 D.p.r. n. 207/2010.
3. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni senza che siano emersi vizi o difetti dell'opera, che devono essere denunciati dal soggetto appaltante entro il medesimo periodo, il certificato di regolare esecuzione si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
4. Qualora entro il citato biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà ad accertare, sentito il direttore dei lavori e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà all'amministrazione regionale di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.
5. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 20 - Risoluzione del contratto.

1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..
2. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'affidatario, l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, mediante semplice dichiarazione per iscritto, comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile del procedimento o dal dirigente competente all'acquisizione dei lavori, tenuto conto della gravità degli inadempimenti riscontrati e degli eventuali danni subiti, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'amministrazione regionale.

TITOLO III SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA IN ECONOMIA

Capo IV Disciplina per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Art. 21 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria acquisibili in economia.

1. Possono essere acquisiti in economia i servizi individuati all'Allegato A) alla l.r. 3/2010.

Art. 22 Ambito, limiti e modalità per l'acquisizione in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

1. Il dirigente destinatario del servizio da acquisire, prima di attivare le procedure per l'acquisizione in economia, per mezzo di reale ricognizione, verifica la possibilità di affidare il servizio all'interno della propria struttura e successivamente all'interno delle altre strutture regionali.
2. L'acquisizione in economia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro è effettuata mediante cottimo fiduciario.
3. Per l'acquisizione in economia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 20.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto.

Art. 23 Responsabile del procedimento

1. Per la cura dell'affidamento in cottimo fiduciario del servizio, l'amministrazione regionale nomina un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice e dell'art. 15 della l.r. 3/2010.

Capo V Individuazione dell'affidatario

Art. 24 Procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario.

1. L'acquisizione in economia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria mediante cottimo fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque soggetti, individuati nell'Elenco di cui all'art. 21 della l.r. n. 3/2010.
2. All'individuazione dei soggetti da invitare al cottimo fiduciario si procede con le modalità previste all'art. 5 della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2010 n. 1399.
3. Per l'acquisizione di servizi non previsti nell'Elenco di cui al comma 1, ovvero, qualora non sia possibile individuare il numero minimo dei soggetti da invitare acquisendoli dall'Elenco di cui allo stesso comma 1, l'individuazione dei soggetti da invitare al cottimo fiduciario avviene mediante indagine di mercato.
4. Gli elementi essenziali del cottimo fiduciario sono individuati con determinazione del dirigente destinatario del servizio e devono riguardare almeno i seguenti aspetti:
 - a) oggetto del servizio da acquisire;

- b) importo stimato del servizio da acquisire, con esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali di legge, con indicazione specifica e separata del costo e degli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, che deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio da affidare;
 - c) criterio di aggiudicazione, individuato ai sensi di quanto previsto dal Codice e dalla L.R. n. 3/2010;
 - d) nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di valutazione delle offerte;
 - e) termine per l'esecuzione del contratto;
 - f) modalità e termini di pagamento;
 - g) eventuali garanzie richieste secondo quanto previsto dall'art. 30;
 - h) eventuali penalità applicabili e correlativa misura, nonché modalità per l'applicazione delle stesse;
 - i) eventuale indicazione che si procederà all'affidamento anche nel caso di una sola offerta valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Il dirigente destinatario del servizio da acquisire, unitamente agli elementi essenziali di cui al comma 4, trasmette al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti l'elenco degli operatori economici da consultare.
6. Il Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, sulla base di quanto previsto dalle norme di organizzazione dell'ente, è competente:
- a) all'adozione degli atti e degli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura;
 - b) all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento del cottimo fiduciario.
7. Con la determinazione di cui al comma 6, lettera a), viene approvato anche lo schema della lettera d'invito da inviare agli operatori economici invitati al cottimo e l'eventuale documentazione ad essa complementare.
8. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera d'invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato d'onere al quale la lettera d'invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere reso disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

Art. 25 Scelta dell'affidatario del cottimo fiduciario

1. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta agli operatori economici con la lettera d'invito.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera d'invito. Tali operazioni vengono svolte ai soli fini dell'esatta individuazione della documentazione prodotta.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici sono valutate da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 3/2010, con determinazione del dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, previa individuazione del responsabile del procedimento. La

commissione tecnica opera in una o più sedute riservate e comunque entro i tempi stabiliti dal responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 4 della l.r. n. 3/2010.

4. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera d'invito.

Art. 26 - Affidamento del cottimo fiduciario.

- 1 L'operatore economico affidatario del servizio in cottimo fiduciario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
- 2 Il controllo del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
- 3 Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti approva, con la determinazione di affidamento del cottimo fiduciario, anche lo schema di contratto e l'eventuale documentazione ad esso complementare.
- 4 Il dirigente del servizio destinatario del servizio da acquisire:
 - comunica al dirigente competente alla gestione dell'Elenco di cui all'art. 21 della l.r. n. 3/2010 il nominativo dei soggetti invitati e dell'affidatario;
 - rende nota la scelta del soggetto affidatario sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del Codice.

Art. 27 – Procedura per l'affidamento diretto.

1. L'acquisizione in economia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria mediante affidamento diretto avviene con determinazione del dirigente del Servizio destinatario del servizio da acquisire.
2. Il soggetto affidatario è individuato dal dirigente del Servizio destinatario del servizio da acquisire utilizzando anche l'Elenco di cui all'art. 21 della l.r. n. 3/2010.
3. Il ribasso sull'importo stimato del servizio da affidare, è negoziato tra il responsabile del procedimento o il dirigente competente e il soggetto a cui si intende affidare il servizio.
4. Il dirigente destinatario del servizio da acquisire:
 - procede, prima dell'adozione della determinazione di affidamento, al controllo del possesso dei requisiti dell'affidatario;
 - comunica al dirigente competente alla gestione dell'Elenco di cui all'art. 21 della l.r. n. 3/2010 il nominativo dell'affidatario, qualora tale soggetto sia stato individuato nel medesimo Elenco;
 - rende nota la scelta del soggetto affidatario sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del Codice.

Art. 28 – Offerte anormalmente basse.

- 1 Il responsabile del procedimento può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a criteri specifici, appaia anormalmente bassa.

Capo VI Stipula ed esecuzione del contratto.

Art. 29 - Stipula del contratto.

1. Il contratto con l'affidatario in cottimo fiduciario è sottoscritto dal Dirigente del Servizio destinatario del servizio da acquisire.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera b) della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e s.m. e i..
3. Il contratto sottoscritto, unitamente ai documenti ad esso allegati, è acquisito alla raccolta degli atti dell'Ufficiale rogante per la relativa conservazione, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge regionale n. 11/1979 e s.m. e i..

Art. 30 – Garanzie.

- 1 Nelle procedure per l'acquisizione in economia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i soggetti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.
- 2 Nelle procedure per l'acquisizione in economia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.
- 3 Nelle procedure per l'acquisizione in economia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro, agli affidatari è richiesta la costituzione di una cauzione definitiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del Codice.
- 4 Per i servizi inerenti la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di servizi di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro è richiesta esclusivamente la presentazione di una polizza generica di responsabilità civile.
- 5 Per i servizi inerenti la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro, è richiesta la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 31 – Verifica della prestazione.

- 1 I servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, con apposita attestazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
- 2 Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Art. 32 – Modalità e termini di pagamento.

1. L'affidatario trasmette all'amministrazione regionale la fattura, o altra idonea documentazione equivalente, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. I pagamenti sono disposti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m. e i., entro i trenta giorni successivi all'attestazione di regolare esecuzione e, qualora alla data dell'attestazione della regolare esecuzione non sia ancora pervenuta la documentazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e s. m. e i., il contratto può stabilire termini di pagamento diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che siano stati indicati

nella lettera di invito e siano stati espressamente accettati dall'affidatario con la presentazione dell'offerta. Tali termini di pagamento sono espressamente previsti nel contratto.

4. I pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva dell'affidatario.

Art. 33 – Risoluzione del contratto.

- 1 La risoluzione del contratto può essere dichiarata:
 - a) in caso di frode;
 - b) in caso di fallimento dell'affidatario;
 - c) in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dell'affidatario anche a seguito di diffide formali dell'amministrazione regionale;
 - d) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti, successivamente all'applicazione delle penali previste;
 - e) in caso di sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte dell'affidatario, di una o più prestazioni affidate;
 - f) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
 - g) quando all'affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
 - h) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere in tutto o in parte sospeso e/o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;
 - i) in caso di perdita, da parte dell'affidatario, del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento.
- 2 Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'affidatario, l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, mediante semplice dichiarazione per iscritto, comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile del procedimento o dal dirigente competente all'acquisizione del servizio, tenuto conto della gravità degli inadempimenti riscontrati e degli eventuali danni subiti, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'amministrazione regionale.
- 3 A seguito della risoluzione, l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare a terzi il contratto, a danno e spese dell'affidatario. L'affidatario è, in ogni caso, responsabile dei danni prodotti all'amministrazione regionale oppure ai terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto contratto.